
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**



INDICE

PARTE GENERALE

1. Definizioni

2. Nota introduttiva al Modello ex D.Lgs. 231/01 vers. 2023

3. Iscom S.p.A.

3.1 La società: attività, missione e visione etica

4. L'organizzazione aziendale della società

4.1 Profili societari

4.2 Organigramma

4.3 L'attribuzione di procure e deleghe

4.4 Adempimenti 231 per gli aggiornamenti

5. Il Modello di Iscom Spa

5.1 Principi ed elementi ispiratori, seguiti nella redazione del Modello e a cui far riferimento in sede di aggiornamento

6. Il Codice Etico

7. Inquadramento normativo

7.1 La responsabilità amministrativa degli enti

7.2 Soggetti destinatari

7.3 Elementi costitutivi della responsabilità

7.4 Responsabilità amministrativa e concorso nel reato

7.5 Reati commessi all'estero

7.6 Vicende modificative dell'Ente

7.7 Le sanzioni

7.8 I reati presupposto

7.9 Esonero della responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

7.9.1 *Fatto commesso da soggetti apicali*

7.9.2 *Fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione*

7.10 Procedimento di accertamento dell'illecito

8. Adozione del modello e successive modifiche

8.1 Competenza

8.2 Verifiche e controllo sul modello

8.3 Aggiornamento ed adeguamento del modello

9. Obbligatorietà del rispetto delle disposizioni indicate nel Modello

10. Reati presupposto, aree a rischio, principi generali di comportamento

11. Processi sensibili

- 11.1 Divieto di porre in essere condotte penalmente rilevanti
- 11.2 I Protocolli

12. Sistema disciplinare

- 12.1 Funzione del sistema sanzionatorio

13. Violazioni del Modello e del Codice etico e relative sanzioni

- 13.1 Comportamenti e sanzioni 231/2001
- 13.2 Misure nei confronti del personale
- 13.3 Misure nei confronti dei dipendenti
- 13.4 Misure nei confronti dell'Organo di vertice
- 13.5 Misure nei confronti dei Dirigenti
- 13.6 Misure nei confronti dei Sindaci
- 13.7 Misure nei confronti di Fornitori, Consulenti e Partners

14. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)

- 14.1 Ambito generale
- 14.2 Collocazione organizzativa
- 14.3 Numero di componenti
- 14.4 Composizione
- 14.5 Nomina dell'OdV, del suo Presidente e durata
- 14.6 Criteri per la scelta dei componenti
- 14.7 Incompatibilità
- 14.8 Cessazione dell'incarico
- 14.9 Decadenza dei componenti
- 14.10 Decadenza dell'OdV
- 14.11 Revoca
- 14.12 Budget
- 14.13 Successione tra OdV
- 14.14 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 14.15 Regole di convocazione e di funzionamento dell'OdV
- 14.16 Regolamento OdV: disposizioni specifiche
- 14.17 Linee di riporto dall'OdV verso Iscom Spa
- 14.18 Flussi informativi verso l'OdV
- 14.19 Divieto di ritorsione nei confronti del segnalante (whistleblowing)
- 14.20 Valutazione delle segnalazioni
- 14.21 I canali attraverso i quali effettuare le segnalazioni

15. Whistleblowing

16. Obblighi di riservatezza

17. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello e del Codice Etico

17.1 La comunicazione iniziale

17.2 Pubblicità delle modifiche

17.3 La formazione

17.4 Contratti con Fornitori, Consulenti e Partners

17.5 Privacy

17.6 Pubblicità del Modello

PARTE SPECIALE

Procedure di controllo (Protocolli)

Documenti allegati

PARTE GENERALE

Prima approvazione

Approvato in data __/__/____

Versioni successive Modello Parte generale

DATA	VERSIONE	MOTIVAZIONE MODIFICA	AUTORE MODIFICA	FIRMA APPROVAZIONE

1. Definizioni

- “ISCOM S.P.A.” “Iscom SpA” o “Società” o ISCOM;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da ISCOM;
- “Codice Etico di Gruppo” o “Codice Etico”: codice etico adottato da ISCOM che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dello stesso. Il Codice Etico esprime, fra l’altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D. lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello, di cui è parte integrante, come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di ISCOM; sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Destinatari”: i Dipendenti, Consulenti, Partner, Società di Service, Organi Sociali ed eventuali altri collaboratori sotto qualsiasi forma di ISCOM;
- Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo della Società.
- Soggetti Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali e dunque, in sostanza, tutti i soggetti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società.
- “Dipendente” o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di ISCOM; (compresi i dirigenti);
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001 ovvero il presente modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto al fine di prevenire i reati ex artt. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo vigente presso la Società (Codice etico, Disposizioni operative, ordini di servizio, organigrammi, procure, deleghe manuali operativi, mappatura dei rischi di reato);
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima

categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);

- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (o Sindaco Unico), di ISCOM;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.” o “PA”: la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di ISCOM, quali ad es. fornitori, agenti, partner commerciali, rivenditori occasionali e stabili sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, Associazione Temporanea d’Impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili” o “processi sensibili”: attività di ISCOM nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reato” o “Reati”: il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Regole e Principi Generali”: le regole e i principi generali di cui al presente Modello;
- “Società di Service”: Società terze che svolgono attività di servizio in favore di ISCOM.
- “Collegio Sindacale”: Collegio Sindacale di ISCOM.
- TUF: indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nota introduttiva al Modello ex D.Lgs. 231/01 versione 2023

La società ISCOM Spa, su impulso del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto opportuno procedere alla mappatura dei processi sensibili e alla relativa analisi dei rischi dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, adottando il modello ex D.Lgs. 231/2001, in modo che lo stesso si adatti alle esigenze più attuali della Società e alla Sua struttura organizzativa, trovandosi dinanzi ad una realtà, nazionale ed internazionale, in sempre più rapida espansione.

3. Iscom SpA

3.1 La società : attività, missione e visione etica

La società Iscom SpA nasce nel 1964, acronimo di ISolanti e COperture Menegoli, dal nome del suo fondatore.

Nel 1970, dopo aver ormai focalizzato il proprio interesse nel settore del metallo, Iscom SpA è divenuta portavoce, in Italia, dell'impiego, in copertura e in facciata, di leghe di alluminio.

Nel 1987, all'esito di una ricerca, espletata al fine di superare le problematiche, insite nelle coperture metalliche tradizionali, la società Iscom SpA sviluppava l'innovativo sistema Riverclack®, una vera rivoluzione tecnologica nel mondo delle coperture che, invero, si è affermata sin da subito sul mercato come la “*copertura metallica piana*”, definendo un nuovo standard di qualità ed affidabilità.

Ad oggi, Iscom è una solida realtà internazionale, che si manifesta dagli aeroporti ai centri commerciali, dagli stadi fino ai piccoli edifici industriali e residenziali di tutto il mondo.

I principi cardine, regolatori dell'attività aziendale, si individuano, essenzialmente, nei binomi tecnologia-artigianalità, innovazione-qualità, affidabilità-sostenibilità.

Invero, nonostante la tecnologia rivesta, fuor di dubbio, un ruolo fondamentale nell'attività dell'impresa, si ritiene che, per poter rendere il miglior servizio, essa debba sapientemente coordinarsi ed integrarsi con la capacità artigianale e l'esperienza.

D'altro canto, innovazione e creatività continuano ad essere i pilastri fondanti della società, supportando l'ambizione di soddisfare le richieste del mercato, sperimentando, di volta in volta, nuovi materiali, nuove soluzioni e nuovi accessori. Ciononostante, la qualità resta il punto di forza della Iscom SpA: la società, infatti, riesce a mantenere alti standard qualitativi e ad ottenere, quindi, un risultato di alta qualità, garantendo la propria affidabilità nello svolgimento dell'attività di impresa.

Da ultimo, è evidente come Iscom si presenti quale azienda dal carattere familiare, sensibile al sociale.

In primo luogo, l'asset fondamentale di Iscom SpA è costituito dai collaboratori, nei quali l'azienda investe molto sia in termini di formazione e sviluppo di competenze, che di comunicazione e management. L'impresa propone, a ciascuno di loro, un'opportunità di crescita personale e professionale, privilegiando la progressione interna, con l'obiettivo di aumentare le competenze della risorsa e, quindi, permettere alla società di raggiungere obiettivi di qualità ed efficienza.

Inoltre, l'impegno, per la realizzazione di un futuro sostenibile si evince tanto avendo riguardo alle materie prime utilizzate, quanto in riferimento alle politiche ambientali adottate.

La società, infatti, opera in modo da coniugare un continuo miglioramento dei propri processi industriali e dei prodotti con l'adozione di idonee misure di prevenzione, concernenti l'inquinamento ambientale e la sicurezza sul lavoro. Per tale ragione, investe sulla creazione e sul mantenimento di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato, tale da soddisfare, contemporaneamente, le esigenze relative alla qualità, alla sicurezza e all'ambiente; detto sistema, fondato sul "*risk-based approach*", tiene in considerazione tanto la salute e la sicurezza del proprio personale, dei collaboratori esterni e dei visitatori, quanto la soddisfazione dei propri clienti e la protezione dell'ambiente, seguendo le direttive, relative alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

In conclusione, quindi, la missione che Iscom, da sempre, persegue, consiste nell'accettare le sfide, che il mercato lancia quotidianamente, affrontandole con i mezzi e lo spirito di un'azienda dinamica, solida, consapevole e proiettata al miglioramento continuo.

Gli obiettivi perseguiti, pertanto, si individuano, essenzialmente, nella soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate, nella protezione e prevenzione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, nell'aumentare, nei dipendenti, la consapevolezza e la condivisione dei principi aziendali, in ordine alla sicurezza, all'ambiente ed alla qualità, nel rispetto per l'ambiente, nella valorizzazione delle risorse umane, nello sviluppo e nell'innovazione del sistema Riverclack®, nonché, in ultima, nell'ampliamento sui mercati internazionali.

Allo scopo di realizzare detti obiettivi, quindi, Iscom SpA opera, quotidianamente, rispettando i seguenti principi esecutivi:

1. Mantenimento di un sistema di gestione Qualità Ambiente e Sicurezza, dedicato al miglioramento ed alla soluzione delle varie problematiche, che possano presentarsi nel funzionamento dei vari processi aziendali;
2. Individuazione dei Responsabili del Sistema di Gestione Integrato, con riconoscimento, nei loro confronti, di una peculiare autorità e libertà organizzativa, tale da consentire loro di sviluppare e gestire il medesimo Sistema;
3. Assegnazione di compiti e responsabilità specifiche, in tema di qualità, ambiente e sicurezza del personale;
4. Controllo dell'intero processo aziendale, diretto alla realizzazione del prodotto, mediante un'analisi continua dei diversi fattori tecnologici, commerciali, ambientali ed umani che concorrono alla sua realizzazione;

5. Responsabilizzazione dei lavoratori, in ordine alla tematica ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'organizzazione aziendale della società

4.1 Profili societari

Iscom SpA è una società per azioni che ha sede legale ed amministrativa a Pescantina (VR), in Via Belvedere 78, 37026, Fraz. Ospedaletto, con domicilio digitale iscom@pec.iscom.it.

La società è iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero VR-124122 dal 19/02/1996.

Il numero di Codice fiscale e di iscrizione è 00251170239.

Il capitale sociale deliberato e interamente versato è pari ad Euro 1.157.400,00.


La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con Presidente e due Consiglieri e sottoposta al controllo del Collegio Sindacale.

In data 24/06/2009 la Società Iscom SpA ha incorporato la società agricola Passolongo Società Agricola SRL, con sede in Pescantina (VR), iscritta al registro in data 30.06.2009, c.f. 00462200289.

Iscom SpA ha inoltre due sedi secondarie dislocate rispettivamente a Caracas, in Venezuela, data di apertura 29.06.2007, e a Hydra in Algeria, data di apertura 31.05.2007; nonché una Unità Locale a Isola della Scala (VR), Via Passolongo 5.

Sui punti appena indicati si rinvia, quali parti integranti, all'Organigramma (doc. 1) e al certificato camerale (doc. 2)

4.2 Organigramma



4.3 L'attribuzione di procure e deleghe

Procuratore: Signor ZANONI PAOLO.

Con atto in data 17.4.2023 rep. n. 3497/2716 del notaio Giacomo Felli viene nominato procuratore conferendogli i poteri per conto della Società qui di seguito indicati: con firma singola per le operazioni con valore non superiore ad euro 5.000.000,00 e, previa delibera del consiglio di amministrazione per operazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, salvo limiti diversi previsti nei singoli punti:

a) acquistare e vendere, permutare servizi, macchinari, impianti, utensili, materie prime e merci, prodotti, convenire il prezzo, esigerlo ed accordare mora al pagamento con o senza garanzie, stipulare gli atti occorrenti e produrre offerte di vendita e di acquisto, nel limite di euro 1.000.000,00 per singola operazione;

b) partecipare per conto della Società a qualsivoglia gara e/o procedura per l'instaurazione di rapporti contrattuali attivi e/o passivi con i privati ovvero indetta dalla pubblica amministrazione, per la stipulazione per conto della Società di contratti con privati, e a qualsivoglia gara e/o procedura per l'instaurazione di rapporti contrattuali attivi e/o passivi indetta dalla pubblica amministrazione, per la stipulazione per conto della Società di contratti con privati o con la pubblica amministrazione, anche per forniture, mediante ogni possibile procedura indetta, per la partecipazione ad aste, trattative private, licitazioni, concorsi e gare di qualsivoglia natura; sottoscrivere accordi, designare progettisti, nominare professionisti, sottoscrivere sal, ordini di servizio, iscrivere riserve, sottoscrivere ogni atto dell'appalto; espletare ogni altra formalità necessaria in relazione o successivamente alla stipulazione dei suddetti contratti e fare quant'altro necessario per dare esecuzione ai contratti così stipulati. È previsto che il signor Paolo Zanoni si coordini con le altre funzioni aziendali, in special modo quella tecnica, per far sì che l'azione commerciale si concluda positivamente con la fornitura del prodotto e/o del servizio venduto. Nell'esercizio dei suddetti poteri, il procuratore dovrà riferire direttamente al consiglio di amministrazione ed al consigliere delegato. Il procuratore potrà fare in genere quant'altro si renderà necessario ed opportuno per l'esatta attuazione della procura.

Procuratrice Speciale: Signora SIMONETTA TRAMARIN.

Poteri di ordinaria amministrazione, come elencati nella visura camerale (doc. 2) conferiti, in data 01 ottobre 2019, a mezzo Atto notarile, a firma Notaio Dottor Giacomo Felli.

Direttore tecnico: Signor ALESSANDRO TARGA.

In carica con nomina del 16/02/2007.

4.4 Adempimenti 231 per gli aggiornamenti

Con la formalizzazione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza per l'organigramma (da ora in poi anche ODV), il quadro delle deleghe e delle procure, Iscom SpA intende dare incondizionata risposta al principio di trasparenza del proprio agire, formalizzando l'indicazione, contenuta nelle Linee guida di Confindustria che non fornisce solamente una base alla redazione del modello stesso, ma esprime il costante auspicio che allo stesso sia data una seria e concreta opera di implementazione, che ne possa garantire l'efficacia esimente¹.

L'organigramma, il quadro delle deleghe e delle procure oggetto di aggiornamento sarà prontamente trasmesso all'OdV, cui saranno comunicate, con immediatezza, le variazioni da parte della Funzione che archivia il documento aggiornato.

Per le modifiche, relative all'organizzazione aziendale, l'Organo di vertice mantiene piena autonomia anche nel conferire deleghe e procure. L'OdV sarà esclusivamente informato con immediatezza delle modifiche.

5. Il Modello di Iscom SpA

5.1 Principi ed elementi ispiratori, seguiti nella redazione del Modello e a cui far riferimento in sede di aggiornamento

I Principi cardine cui il presente Modello si ispira sono:

- Le disposizioni contenute nel D.lgs. n.231/01 e nelle normative che vi fanno riferimento;
- Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria aggiornate ed approvate nel Giugno 2021;
- D.lgs. 81/2008 s.m.i., nonché le norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Standard ISO 9001:2015;
- Standard ISO 14001:2015;
- Standard ISO 45001:2018;
- Le norme comunitarie e nazionali, nonché i regolamenti applicabili alle attività svolte da Iscom S.p.A.

¹ Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pag.4.

Nella redazione del presente Modello si è tenuto, altresì, conto delle procedure e dei sistemi di controllo, già esistenti ed operanti in Iscom SpA, che devono trovare attuazione accanto al Modello 231/01.

Gli elementi costitutivi del presente Modello sono:

- l'individuazione delle aree a rischio reato;
- la definizione di specifici protocolli di controllo;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno a Iscom SpA, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- la predisposizione di specifici flussi informativi verso l'Organismo medesimo;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi, delle regole e delle procedure indicate nel presente Modello (parte generale, protocolli, allegati) anche in base alle diverse competenze funzionali;
- la creazione di un sistema disciplinare.

6. Il Codice Etico

Si rimanda al Codice Etico della Società costituente parte integrante del presente Modello, indicato fra gli allegati come documento 4.

7. Inquadramento normativo

7.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in esecuzione della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali.

Originariamente prevista soltanto in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di successivi provvedimenti normativi, ad ulteriori fattispecie.

Tra le più rilevanti innovazioni si segnala l'introduzione, avvenuta con l'art. 9 della L. 123/2007, dell'art. 25 *septies*, il quale ha inserito tra i reati presupposto l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o

gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, con conseguente configurabilità della responsabilità degli enti, per la prima volta, anche per reati di carattere colposo.

Successivamente il D. Lgs 121 del 7 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 01.08.2011 ed entrato in vigore il 16.08.2011, ha inserito l'art. 25 *undecies*, relativo ai reati ambientali, in seguito modificato ad opera della L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale ha introdotto, in un nuovo Titolo VIbis, del Libro II, del Codice Penale, ulteriori fattispecie criminose in materia ambientale, alcune delle quali – in virtù del richiamo operato proprio dall'art. 25 *undecies* così novellato – sono suscettibili di fondare una responsabilità da reato dell'Ente se commesse nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti in seno al medesimo.

Negli ultimi anni il Legislatore ha ritenuto di ampliare ulteriormente i reati presupposto: con l'articolo 39 c. 2 del D.l. 124/2019, poi convertito nella legge 157/2019 vi è stata l'introduzione dell'articolo 25-*quingiesdecies* relativo ai reati tributari; con la legge 22/2022 sono stati inseriti l'art. 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'articolo 25-*duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Di seguito vengono illustrati i principali aspetti normativi della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

7.2 Soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono **gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.**

La disciplina non si applica *“allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni, mentre è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli Enti. La più recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, confermato che il Decreto 231/2001 può applicarsi

solo ai soggetti collettivi (tra cui rientrano anche le società unipersonali a responsabilità limitata, ma non l'impresa individuale)².

7.3 Elementi costitutivi della responsabilità

Gli Enti, così individuati, rispondono, in via amministrativa, della commissione dei reati specificatamente indicati nel decreto, alle seguenti condizioni: **(A)** Commissione del fatto da parte di soggetti apicali o soggetti ad essi sottoposti; **(B)** Nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, come di seguito precisato.

A. Commissione del fatto da parte di soggetti apicali o da soggetti ad essi sottoposti

Per soggetti **APICALI** si intendono persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale**, nonché da **persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente**. Essi, in via esemplificativa, sono identificati dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/01, nelle seguenti figure:

- il legale rappresentante,
- l'amministratore unico, ovvero l'amministratore delegato;
- il direttore generale;

anche qualora detti soggetti svolgano le rispettive funzioni, nell'ambito di un'unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. direttori di stabilimento);

- tutti quei soggetti che esercitino un penetrante controllo c.d. di fatto sull'Ente³.

I c.d. soggetti **SOTTOPOSTI**, invece, sono descritti dall'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto, come **quei soggetti che sottostanno alla direzione o vigilanza di un apicale**. Si tratta, in poche parole, di tutti coloro che siano privi di un'autonomia amministrativa ed organizzativa, dovendo rispondere alla direzione o alla vigilanza del legale rappresentante o dell'amministratore o, ancora, del direttore di un'unità organizzativa dell'Ente. Tali persone, agendo per conto dell'ente nell'ambito dei poteri loro

² Cass., VI sez. pen., 45100/2021 la quale conferma la non applicabilità di tale disciplina alle imprese individuali, sancendo però l'assoggettabilità alla stessa delle società unipersonali a responsabilità limitata, in quanto soggetto giuridico autonomo, dotato di un proprio patrimonio e formalmente distinto dalla persona fisica dell'unico socio.

³ Ad esempio, l'amministratore di fatto il quale, benché sprovvisto di qualsivoglia qualifica formale, si ingerisca nella gestione della società, ovvero del socio tiranno, cioè quel soggetto detentore della quasi totalità delle azioni e che, per l'effetto, detti le linee di politica aziendale o il compimento di determinate operazioni).

affidati, ben possono rendersi autori di condotte illecite che riverberano i loro effetti nella sfera giuridica dell'ente stesso, nei termini richiesti per configurare la conseguente responsabilità amministrativa⁴.

B. Nell'interesse o vantaggio dell'ente

Come specificato dall'art. 5, il reato deve essere commesso dai soggetti, sopra descritti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso; conseguentemente, **resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica, che ha commesso il reato, abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.**

In estrema sintesi, il "vantaggio" fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'Ente. L' "interesse" implica, soltanto, la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto, verso quella utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

I due requisiti sono considerati alternativi, per cui, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Tuttavia, da quando il catalogo dei reati presupposto è stato esteso, per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto 231) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza⁵ ha ritenuto che, **nei reati colposi, l'interesse o vantaggio dell'Ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto al solo evento dello stesso.**

Infatti, mentre nei reati presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse

⁴ Talvolta può accadere che la posizione di apicale sia ricoperta da soggetti che, stando all'organigramma aziendale, rivestono la qualifica di sottoposto. Ciò è possibile grazie all'istituto della **delega di funzioni**, ossia quello strumento, attraverso il quale gli "apicali" trasferiscono alcune delle loro attribuzioni ad altri soggetti – che ben possono essere "sottoposti" – dotandoli dei necessari poteri decisionali e di autonomia gestionale e finanziaria. Ebbene, per effetto della delega, tali soggetti sottoposti rientrano nella categoria degli apicali, con le conseguenti ripercussioni in ordine agli oneri probatori per l'accertamento della responsabilità dell'ente. A tal proposito, è di fondamentale importanza che la delega sia sostanziale, non solo formale, e che risponda a tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza per la sua validità. Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità penale del delegante sotto il profilo della *c.d. culpa in eligendo o in vigilando*: qualora il delegato prescelto non sia persona idonea all'esercizio della funzione delegata oppure il delegante ometta di esercitare un controllo sull'attività del delegato o sia a conoscenza dell'illecito commesso da quest'ultimo, anche il delegante risponderà in sede penale per il reato commesso dal delegato.

⁵ *Ex plurimis* Cass. 3157/2019, Cass. 2848/2020 e Cass. 21522/2021. Ad esempio, nella Sentenza 2848/2020, la Cassazione dice che *"nei reati colposi, l'interesse e/o vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione dell'aumento di produttività che può derivare, per l'ente, dallo sveltimento dell'attività lavorativa, 'favorita' dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe 'rallentato' i tempi"*.

dell'Ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la non volontarietà che caratterizza questi ultimi, ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero, piuttosto, riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi **nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.**

La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

7.4 Responsabilità amministrativa e concorso nel reato

La responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel Codice Penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.⁶ e 113 c.p.⁷ Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del Decreto 231/01.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può più facilmente annidarsi il rischio del coinvolgimento del dipendente, in concorso con altri, nella commissione di un c.d. reato presupposto, con la conseguente responsabilità dell'Ente, ove ricorrano i presupposti di interesse e/o vantaggio. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*⁸.

⁶ “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

⁷ “Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”

⁸ A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, D. Lgs. n. 81/2008).

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali (cfr. le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, che istituisce l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio).

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione dei relativi indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente un'opera o un servizio venga coinvolta, a titolo di colpa, nei reati intenzionalmente compiuti dall'impresa criminale affidataria, per aver trascurato di valutare, in via preliminare, il proprio potenziale *partner*, alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

7.5 Reati commessi all'estero

L'art. 4 del Decreto 231 prevede che gli Enti, aventi la sede principale nel territorio dello Stato, rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- ha in Italia la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o dalla sede legale (per gli Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (per gli Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al Decreto 231 - ogni Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

7.6 Vicende modificative dell'Ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda⁹.

⁹ Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente; dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma che "*Il criterio di massima al*

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 tiene ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, l'Ente che ne risulta (anche in caso di fusione per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, nel caso di **scissione parziale**, che la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie, dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive, relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, si applicano agli Enti, cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il Giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

7.7 Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9, D. Lgs. 231/2001 le sanzioni previste a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;

riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

d) la pubblicazione della sentenza.

Analizzandolo nel dettaglio:

a) Sanzione amministrativa pecuniaria

In base all'art. 10, per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La determinazione del relativo ammontare è effettuata dal Giudice, attraverso il sistema delle quote (fra un minimo di cento e un massimo di mille).

Ciò significa che per ogni reato è definito un numero minimo e massimo di quote, il cui valore sarà, a sua volta, determinato entro una forbice, variabile da euro 258 euro 1.549¹⁰.

La gradazione della sanzione è così articolata¹¹:

Numero delle quote	Importo della quota
<input type="checkbox"/> Stabilito in base a: ✓ gravità del fatto ✓ grado della responsabilità dell'ente ✓ attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti	<input type="checkbox"/> Stabilito in base a: ✓ condizioni economiche e patrimoniali

b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono consistere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;

¹⁰ L'entità delle sanzioni pecuniarie oscilla pertanto, in funzione dei parametri sopra descritti, fra un minimo di euro 25.800,00 (258,00X 100) e un massimo di euro 1.549.000,00(1.549,00x1.000).L'art.12 del Decreto, comunque, prevede speciali ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie, che ricorrono in particolare quando (i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; (ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; (iii) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; (iv) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

¹¹ Art. 11 del D. Lgs.231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (...)".

- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di sanzioni particolarmente afflittive, soprattutto se si considera che le stesse possono essere applicate anche in via cautelare.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono **espressamente previste**, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** ed il reato è stato commesso da **soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative**;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esse non si applicano nei casi in cui l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

In base a quanto disposto dall'art. 17 del Decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In presenza di specifiche condizioni, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

c) La confisca del prezzo o del profitto del reato

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni, costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza¹², per ordinare il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal Decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati presupposto¹³.

In tema di sequestro preventivo, l'art. 53, comma 1bis, prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 19, comma 2, del Decreto 231, il custode giudiziario consenta agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando poteri di vigilanza e riferendo in merito all'Autorità Giudiziaria.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'Autorità Giudiziaria e l'impresa.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

¹² Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505/2012; *contra* Cass., II sez. pen., sent. 34293/2018 in cui si legge “*ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, eventualmente anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prezzo e il profitto del reato-presupposto, non è richiesta la prova della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del periculum, essendo sufficienti l'astratta sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato-presupposto e l'accertamento della confiscabilità dei beni*”.

¹³ Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 24 *ter* del Decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635/2014).

Infine, a norma dell'art. 18 del Decreto 231, se applica sanzioni interdittive, il Giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'Ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. Essa è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

7.8 I reati presupposto

Come già evidenziato, condizione di applicabilità del D. Lgs. 231/01 è, innanzitutto, la commissione di uno dei reati nello stesso indicati e di seguito elencati. Allo stato attuale, i reati presupposto sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo 24 del D.lgs. 231/01);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo 24-bis D.lgs. 231/01 - modificato da: D.Lgs. 7/2016
3. Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter D.lgs. 231/01) aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 62/2014 che ha modificato l'art. 416 – ter del c.p. “scambio elettorale politico mafioso” e dalla L. 236/2016;
4. Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Articolo 25 D.lgs. 231/01, aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012 che ha modificato la rubrica ed il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 cd “concussione per induzione”, dalla Legge 09.01.2019 n. 3 introduce il reato “traffico di influenze illecite” ex Art 346-bis c.p. e del D.lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva PIF)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Articolo 25-bis D.lgs. 231/01) modificato dalla Legge 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016 del 21/06/2016 che ha modificato gli artt. 453 c.p. e 461 c.p.;
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis1 D.lgs. 231/01);
7. Reati societari e Corruzione tra privati (Articolo 25-ter D.lgs. 231/01) aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012 che ha introdotto la lettera s-bis al comma 1 dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 “corruzione tra privati”, dall'entrata in vigore della L. 69/2015

“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, dal D.Lgs. 38/2017 del 15/03/2017 che ha modificato i reati in materia di corruzione tra privati (abrogazione del concetto di documento) e indirettamente dalla Legge 09.01.2019 n.3 che ha ulteriormente modificato i reati di Corruzione tra Privati abrogando la procedibilità per querela, prevedendo la procedibilità d'ufficio;

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 25-quater D.lgs. 231/01);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25-quater1 D.lgs. 231/01);
10. Delitti contro la personalità individuale (Articolo 25-quinquies D.lgs. 231/01) aggiornati dalla Legge 38/2006 e a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” dalla L. 199/2016 che ha modificato l'art. 603-bis c.p.;
11. Abusi di mercato (Articolo 25-sexies D.lgs. 231/01);
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies D.lgs. 231/01);
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01) aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 186/2014 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, modificato da D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017;
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies);
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-decies D.lgs. 231/01);
17. Reati ambientali (Articolo 25-undecies D.lgs. 231/01) aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, dal D.Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 trovando pedissequa trasposizione nell'art. 452-quaterdecies c.p. e dalla Legge
18. n. 12 del 11/02/2019 (conversione in legge del Decreto Legge 14.12.2018 n. 135) che abroga dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

- 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente l'art. 260-bis d.lgs. 152/2006, che conteneva diversi aspetti di dettaglio della disciplina SISTRI);
19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25- duodecies D.lgs. 231/01) introdotto dal D.lgs. 109 del 16/07/2012 e modificato da Legge n. 161 del 17.10.2017);
 20. Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies) introdotto da Legge n. 167 del 20.11.2017, modificato dal D.Lgs. 21/2018 del 01.03.2018 – "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale", che ha apportato modifiche al codice penale e all'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).
 21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39;
 22. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies) introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019,
 23. n. 157 Conversione in legge del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale", modificato dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF);
 24. Contrabbando Articolo 25-sexiesdecies introdotto dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF);
 25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale";
 26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale";
 27. Reati transazionali.

7.9 Esonero dalla responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il D. Lgs. 231/01 prevede, come forma di esonero dalla responsabilità, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Esiste tuttavia un diverso onere della prova in merito al Modello, a seconda che il fatto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un suo sottoposto.

7.9.1 Fatto commesso da soggetti apicali

L'art. 6 del Decreto contempla una forma di “*esonero*” da responsabilità, per il fatto commesso da un soggetto apicale, tale per cui l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

È, pertanto, evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una “**colpa di organizzazione**”, la quale non sussiste qualora esso abbia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

L'adozione del Modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

7.9.2 Fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 dispone invece che, nel caso di fatto commesso da **soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**, l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza dei precitati obblighi.

Tale inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In sostanza il carattere peculiare della disciplina normativa deriva dalla distinzione operata in ordine all'autore del reato: se si tratta di un soggetto apicale si assiste ad un'evidente inversione dell'onere della prova che, invece, non opera qualora ricorra il caso di un soggetto sottoposto all'altrui direzione¹⁴.

¹⁴ La distinzione operata dal legislatore tiene evidentemente conto della particolare qualità di chi, nell'ambito di una società, ricopre una posizione apicale. Al riguardo, la relazione governativa al D. Lgs. 231/2001, elaborata dalla Commissione Lattanzi, afferma che “[...] la particolare qualità degli autori materiali dei reati ha suggerito al delegato l'opportunità di differenziare il sistema rispetto all'ipotesi in cui il reato risulti commesso da un sottoposto, prevedendo, nel primo caso, una inversione dell'onere probatorio. In altri termini, si parte dalla presunzione (empiricamente fondata), nel caso di reato commesso da un vertice, che il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità e ciò potrà fare

7.10 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un **procedimento penale**¹⁵.

Tale regola è ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, così come quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale previsione trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001)¹⁶.

8. Adozione del Modello e le successive modifiche

8.1 Competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

Lo stesso Consiglio, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia ha il compito di approvare le proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello dovute, a titolo esemplificativo, ai seguenti fattori:

soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti (è ragionevole prevedere che questa prova non sarà mai agevole; si rivelerà poi praticamente impossibile nel caso di ente a base manageriale ristretta) [...]".

¹⁵ A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

¹⁶ Secondo Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28.10.2009 n° 41398: "il divieto alla persona imputata nel fatto di reato – presupposto della responsabilità dell'ente - di esercitare i poteri di rappresentanza processuale comporta per la persona giuridica la possibilità di optare per almeno tre distinte soluzioni, nessuna delle quali in grado di compromettere il diritto di difesa: nominare un nuovo rappresentante legale ovvero nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipazione al procedimento (procuratore ad litem) ovvero, ancora, scegliere di rimanere inerte, cioè di non provvedere ad alcun tipo di sostituzione del rappresentante legale, con conseguente nomina di un difensore d'ufficio".

- modifiche che attengano ad aspetti di carattere descrittivo;
- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche che attengano ad aspetti di carattere organizzativo.

Si precisa che con l'espressione "*aspetti di carattere descrittivo*" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da Funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti alla commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello.

8.2 Verifiche e controllo sul modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di riferire al Collegio Sindacale e di segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione tempestivamente, o quanto meno nella relazione annuale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;

- la determinazione delle scadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

8.3 Aggiornamento ed adeguamento del modello

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

9. Obbligatorietà del rispetto delle disposizioni indicate nel Modello

Le disposizioni contenute nel Modello (parte generale, protocolli, codice etico) sono da ritenersi **obbligatorie** per i destinatari, in relazione al loro rispetto, finché non siano modificate secondo la procedura, indicata nell'apposita sezione del presente documento.

10. Reati presupposto, aree a rischio, principi generali di comportamento

Per una maggiore e più approfondita analisi delle aree di rischio ed il relativo Protocollo di applicazione, si rinvia alla parte speciale del presente Modello. Si ritiene comunque opportuno permettere una rapida individuazione delle fattispecie presupposto e delle macroaree di rischio e gli interventi immediatamente necessari.

I delitti contro la PA.	
Art. 24 - D.LGS. N. 231/2001	Malversazione in danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (artt. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 640, comma 2, n.1, 640- <i>bis</i> e 640- <i>ter</i> se commesso in danno allo Stato o altro ente pubblico). Con D.L. 10/08/2023 n. 105 (conv. con modifiche con L. 137/2023) sono stati inseriti anche i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà di procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Art. 25 D.LGS. N. 231/2001	Concussione (art. 317 c.p.): La fattispecie incriminatrice si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.
	Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.): La fattispecie incriminatrice si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver

	<p>compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Il pubblico ufficiale potrà porre in essere sia un atto dovuto sia in un atto contrario ai suoi doveri, sia in una condotta che rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale.</p>
	<p><u>Circostanze aggravanti</u> (art. 319 <i>bis</i> c.p.): La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
	<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale.</p>
	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> cod. pen.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.</p>
	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.</p>
	<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 <i>bis</i>, nell'art. 319-<i>ter</i>, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.</p>
	<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona – “chiunque” - offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; oppure qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.</p>

	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</p>
	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.): L'art. 377 bis c.p. sanziona ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi.</p>
<p>Precisazioni sulle fattispecie (ex art. 25 D.lgs. 231/01): SOGGETTI</p>	<p>Le fattispecie di cui ai reati di corruzione e concussione si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo alle seguenti categorie di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 6. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 7. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
<p>Precisazioni sulle fattispecie (ex art. 25 D.lgs. 231/01):</p>	<p>In base alla legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” ogni persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.</p>

<p>ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Nel Codice Penale non è rilevabile, invece, una definizione di pubblica amministrazione; nella Relazione di accompagnamento al Codice sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”; a titolo esemplificativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2.2. Ministeri; 2.3. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie; 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 2.6. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 2.7. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 2.8. Banca d'Italia; 2.9. Consob; 2.10. Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 2.11. Agenzia delle Entrate; 2.12. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; 3. Regioni; 4. Province; 5. Comuni; 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; 8. Comunità Europea e Istituti collegati; 9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: <ol style="list-style-type: none"> 9.1. INPS; 9.2. CNR; 9.3. INAIL; 9.4. ISTAT, 9.5. ENASARCO; 9.6. ASL; 10. Enti e Monopoli di Stato.
<p>Precisazioni sulle fattispecie (ex art. 25 D.lgs. 231/01): PUBBLICI UFFICIALI</p>	<p>Il Codice Penale - art. 357, primo comma -, prevede che è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”; “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.</p>

	Il secondo comma dell'articolo in parola stabilisce che agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Precisazioni sulle fattispecie (ex art. 25 D.lgs. 231/01): INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	La definizione della categoria di “ <i>soggetti incaricati di un pubblico servizio</i> ” è contenuta all'art. 358 c.p. il quale stabilisce che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego; 2. l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A.; 3. l'intrattenimento, anche all'estero, di ulteriori rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze legislative, regolamentari, amministrative o giudiziarie; 4. partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione. 5. affidamento di incarichi professionali e di consulenze; 6. selezione del personale; 7. le attività di omaggistica e sponsorizzazione. 8. gestione dei rapporti nei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero. 	
Disposizioni generali	
<i>Area provvedimenti autorizzativi, è fatto divieto di:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - effettuare elargizioni in denaro anche a seguito di sollecitazione di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; - presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o omettere dati, informazioni, al fine di agevolare l'ottenimento dell'autorizzazione in favore della Società.
<i>Area rapporti con esponenti della P.A. è fatto divieto di:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - effettuare elargizioni in denaro anche a seguito di sollecitazione di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società.

<p><i>Area ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione</i> è fatto divieto di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società.
<p><i>Area ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione</i> è fatto obbligo di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico; - farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un professionista (dottore commercialista, legale, esperto materia ambientale tecnica, etc.); - conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento da parte della Funzione preposta; il fascicolo cartaceo deve avere un indice progressivo della documentazione inseritavi.
<p><i>Area procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero,</i> è fatto divieto di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indurre le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, con violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; - Offrire o promettere denaro o altra utilità alle persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
<p><i>Area affidamento di incarichi professionali e di consulenze,</i> è fatto obbligo di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dare atto dei criteri adottati per l'affidamento; - redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito; - verificare che la prestazione sia stata effettivamente erogata prima di procedere al pagamento.
<p><i>Area omaggistica,</i> è fatto divieto di:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di un omaggio di modico valore e che sia riconducibile a periodi di festività o eventi speciali aziendali opportunamente tracciati.
Delitti informatici	
<p>Art. 24-bis D.LGS. N. 231/2001:</p>	<p>delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 <i>bis</i>): I delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, nonché i reati di cui agli artt. 491-bis, e 640-quinquies del codice penale e quelli di cui all'articolo 1, comma 11, del Dl n. 105/2019, convertito nella Legge 18 novembre 2019, n. 133.</p>

Reati societari	
Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	
Art. 25 ter - D.LGS. N. 231/2001:	<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): La fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p>
	<p>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.): La fattispecie di reato di cui all'art. 2621 bis si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art.2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art, 1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
	<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.): La fattispecie di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p>
	<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): La fattispecie di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co., c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli</p>

	quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Tutela penale del capitale sociale	
Art. 25 ter - D.LGS. N. 231/2001:	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): La fattispecie di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): La fattispecie di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): La fattispecie di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): La fattispecie di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): La fattispecie di reato si verifica nei seguenti casi: a. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): La fattispecie di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Tutela penale del regolare funzionamento della società	

<p>Art. 25 ter - D.LGS. N. 231/2001:</p>	<p>Impedito controllo (art. 2625 c.c.): La fattispecie di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.</p>
	<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.</p>
<p>Tutela penale contro le frodi</p>	
<p>Art. 25 ter - D.LGS. N. 231/2001:</p>	<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>
<p>Tutela penale delle funzioni di vigilanza</p>	
<p>Art. 25 ter - D.LGS. N. 231/2001</p>	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.): La fattispecie si realizza con due possibili condotte penalmente rilevanti: (i) indicazione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime di fatti materiali non rispondenti a circostanze veritiere, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.</p>
<p>AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; 2. il compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse con soggetti terzi. 	

Disposizioni generali	
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il divieto di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa <p>a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.</p>
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno l'obbligo di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati; - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente condurre alla realizzazione delle fattispecie incriminatrici suindicate; - tenere un comportamento trasparente nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate al compimento di attività societarie e dei flussi finanziari; - assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche; - facilitare le attività di controllo dei soci, dei sindaci e dei revisori; - osservare nello svolgimento delle attività le disposizioni poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale; - garantire la libera formazione della volontà dei soci ed il regolare funzionamento degli organi sociali.
Impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso irregolare	

<p>Art. 25 - duodecies - D.LGS. N. 231/2001:</p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 <i>bis</i>, D.LGS. 286/1998)</p> <p>Tale ipotesi di reato si realizza qualora il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri,</p> <ul style="list-style-type: none"> - privi del permesso di soggiorno; - il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. <p>Sono aumentate le pene – da un terzo alla metà – nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; - se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; - se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 <i>bis</i> del Codice Penale situazione che si verifica nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
	<p>procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter D.lgs. 286/1998)</p>
	<p>Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12 co. 5, D.L.gs. 286/1998)</p>
<p>precisazione</p>	<p>Il Dlgs n.16.7.2012, n.109, recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha previsto, all’art. 2, la responsabilità per le persone giuridiche qualora vengano violate le norme relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare di cui al Dlgs n. 25.7.98 n. 286.</p>
<p>AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM</p>	

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:
 - gestione delle assunzioni.

Disposizioni generali

*Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il **divieto** di*

- porre in essere
- promuovere
- collaborare
- dare causa

a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.

In via indicativa

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione.

Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Art. 25-octies D.LGS. N. 231/2001:

Ricettazione (art. 648 cod. pen.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata qualora il fatto riguardi denaro o cose provenienti da alcune fattispecie incriminatrici quali la rapina aggravate o il furto aggravato.

Riciclaggio (art. 648 *bis* cod. pen.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità

	<p>provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> cod. pen.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli suindicati, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 cod. pen.): Tale ipotesi di reato si realizza qualora un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro.</p>
Art. 25-<i>octies</i>.1 D.LGS. N. 231/2001:	Tale titolo comprende il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- <i>quater</i> c.p.); il reato di frode informatica (art. 640 <i>ter</i> c.p.) e la fittizia attribuzione ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 <i>ter</i> (art. 512-bis c.p.)
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM	
<p>In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate le aree ritenute a rischio risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale; • gestione dei flussi finanziari; • compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte; • gestione delle operazioni straordinarie. 	
Disposizioni generali	
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il divieto di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa <p>a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.</p>

<p><i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno l'obbligo di</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati; - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente condurre alla realizzazione delle fattispecie incriminatrici suindicate; - tenere un comportamento trasparente nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e partner sia nazionali che internazionali; - non intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche dei quali sia conosciuta o anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque si ritiene possano operare al di fuori della legalità; - effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione delle informazioni relative a fornitori e partner; - non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti che non consentano la tracciabilità trasparente dell'ordinante o del destinatario; - effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; - assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.
<p>Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>	
<p>Art. 25 septies – D.LGS N.231/01:</p>	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.): Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.</p> <hr/> <p>Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.): Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.</p> <p>Ai sensi del comma 1, dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM	
<p>Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle di cui al documento di valutazione rischi a cui si aggiunge il processo di approvvigionamento quale processo indirettamente connesso alla verifica dei reati in parola.</p>	
Disposizioni generali	
<p><i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il divieto di</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa <p>a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.</p>
Reati Ambientali	
<p>Art. 25 undecies – D.LGS N.231/01:</p>	<p>uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 <i>bis</i> cod. pen.);</p> <p>distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 <i>bis</i> cod.pen.).</p> <p>Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.). Si precisa che la norma ha subito un intervento del legislatore con D.L. 105/2023, che ha previsto un inasprimento delle pene nel caso l'inquinamento interessi aree con particolari vincoli (paesaggistico, architettonico, etc.) ed ancor più se le si danneggia.</p> <p>scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Codice dell'Ambiente), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Codice dell'Ambiente) e scarico illecito nelle acque del</p>

	mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Codice dell'Ambiente);
	gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Codice dell'Ambiente), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Codice dell'Ambiente), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Codice dell'Ambiente) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente);
	bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Codice dell'Ambiente);
	falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Codice dell'Ambiente);
	traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Codice dell'Ambiente);
	attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies);
	indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i> , comma 6 Codice dell'Ambiente) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 <i>bis</i> , comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Codice dell'Ambiente);
	violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Codice dell'Ambiente)
	reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 <i>bis</i> comma 1 della Legge 150/1992);
	violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
	inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.

	traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
	disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). Si precisa che con il D.L. 105/2023 è stato previsto un inasprimento della pena qualora il reato interessi aree con particolari vincoli (es. architettonico) o specie animali o vegetali protette
	delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.
	inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).
PRECISAZIONI	<p>Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25 <i>undecies</i>, l’estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, sopra indicati.</p> <p>Successivamente con legge 22/05/2015, n.68, art. 8, sono stati inseriti nell’art. 25 <i>undecies</i> del Decreto 231 quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell’Ente, anche gli artt. 452 <i>bis</i>, 452 <i>quater</i>, 452 <i>quinquies</i>, 452 <i>sexies</i>, 452 <i>octies</i> del Codice Penale.</p>
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM	
Si rinvia alla parte speciale	
Disposizioni generali	
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il divieto di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa <p>a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.</p>
Reati tributari	
Art. 25 <i>quinquiesdecies</i> – D.LGS N.231/01:	dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs.74/2000)

	dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 74/2000)
	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
	occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. 74/2000)
	sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.lgs.74/2000.)
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE IN ISCOM	
<p>In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate le aree ritenute a rischio risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale; ● gestione dei flussi finanziari; ● compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte; ● gestione delle operazioni straordinarie. 	
Disposizioni generali	
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno il divieto di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa <p>a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.</p>
<i>Tutti i soggetti che si trovano nelle situazioni di rischio hanno l'obbligo di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati; - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente condurre alla realizzazione delle fattispecie incriminatrici suindicate; - tenere un comportamento trasparente nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e partner sia nazionali che internazionali; - non intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche dei quali sia conosciuta o anche solo sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque si ritiene possano operare al di fuori della legalità; - effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione delle informazioni relative a fornitori e partner;

	<ul style="list-style-type: none"> - non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti che non consentano la tracciabilità trasparente dell'ordinante o del destinatario; - effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali; - assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.
Abusi di mercato	
Art. 187-quinquies TUF	L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui all'articolo 14, che disciplina il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o del divieto di cui all'articolo 15 che sancisce il divieto di manipolazione o di tentata manipolazione del mercato
Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998 o TUF)
	Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998 o TUF)
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	
Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 1 Legge 401/1989: Frode in competizioni sportive
	Art. 4 Legge 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
Precisazioni	Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa: inserito un nuovo art. 25 quaterdecies nel d.lgs. 231/2001 Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5

	comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies,
Delitti contro l'Industria e il commercio	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni
	Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
Delitti contro la personalità individuale	
Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001	Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)

	Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)
	Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)
	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
	Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
	Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)
	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
	Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
	Tratta di persone (art. 601 c.p.)
	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
	Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)
Delitti di criminalità organizzata	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
	Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
	Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso
	Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

	Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
	Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)
Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il Crimine organizzato transnazionale	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
	Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
Razzismo e xenofobia	
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)
	Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)
	Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)
	Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)
	Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Reato di cui agli artt. 453, 454, 455, 457 459, 460, 461, 464, co. 1-2, 473, 474 del codice penale
Contrabbando	

Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001	Contrabbando (DpR 23 gennaio 1973 n. 43)
Non vi sono aree di rischio individuate per queste fattispecie relativamente ad Iscom. Si ritiene comunque di indicare quanto segue.	
Disposizioni generali	
<i>Tutti i soggetti hanno il divieto di</i>	<ul style="list-style-type: none"> - porre in essere - promuovere - collaborare - dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie incriminatrici realizzate, in violazione delle norme suindicate.

11. Processi sensibili

11.1 Divieto di porre in essere condotte penalmente rilevanti

La parte speciale del presente Modello è costituita da Protocolli di controllo relativi alle aree a rischio individuate e che rappresenta, quindi, anche la matrice reati.

Tutti i destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere condotte che possano concretizzare anche solo un ipotetico rischio di commissione di uno dei reati indicati nel Dlgs n.231/01 ed in disposizioni che lo richiamano.

11.2 I Protocolli

I Protocolli di controllo sono strumenti di prevenzione del rischio reati che affiancano le procedure gestionali ed operative esistenti in Iscom SpA¹⁷ assicurando, nelle aree a rischio

- a) i controlli da effettuare;
- b) le modalità di documentazione ed archiviazione;
- c) i flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

I principi su cui si basano i Protocolli sono quelli indicati nelle Linee guida di Confindustria¹⁸, in quanto compatibili con la realtà di Iscom SpA.

¹⁷ I protocolli potranno essere disapplicati con motivata indicazione da inviare con immediatezza all'OdV qualora siano ravvisati rischi diversi e più gravi rispetto a quelli che la procedura tende a prevenire.

¹⁸ Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pagg.39 e ss..

12. Sistema disciplinare

12.1 Funzione del sistema sanzionatorio

Per garantire il rispetto delle disposizioni, indicate nel Modello ogni infrazione può determinare l'insorgenza di azioni disciplinari e/o legali, che possono anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con il trasgressore, nei limiti del pieno ed incondizionato rispetto delle leggi vigenti e della contrattazione nazionale e territoriale di settore.

Le sanzioni adottate saranno per misura proporzionate ed adeguate e verranno comminate a prescindere da un eventuale procedimento penale.

Il sistema sanzionatorio si svolge sulle seguenti direttrici:

- sanzioni disciplinari;
- clausole contrattuali di natura risolutiva.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti devono essere conformi alla disciplina in tema di contrattazione collettiva e norme di settore nonché essere conformi allo Statuto dei Lavoratori e ad eventuali norme di diritto internazionale applicabili.

Il sistema disciplinare di Iscom SpA, conformemente alle Linee guida di Confindustria, deve trovare attuazione a prescindere dall'eventuale azione dell'Autorità giudiziaria, salvo comunque il successivo controllo del Giudice del lavoro o delle competenti autorità internazionali.

Il datore di lavoro, in base a quanto evidenziato dalle predette Linee guida deve applicare i principi di tempestività ed immediatezza della sanzione¹⁹ in quanto le violazioni delle prescrizioni del Modello ledono immediatamente il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e devono, di conseguenza, comportare azioni disciplinari.

13. Violazioni del Modello e del Codice etico e relative sanzioni

13.1 Comportamenti e sanzioni 231/2001:

I comportamenti che costituiscono violazioni sono i seguenti:

1. Violazione delle prescrizioni;
2. Violazione ripetuta delle prescrizioni;

¹⁹ Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pag.70.

3. Violazione di una certa gravità delle disposizioni che possa esporre Iscom SpA ad un possibile danno relativo all'applicazione del Dlgs n.231/01;
4. Violazione realizzata con la finalità di porre in essere un reato previsto dal Dlgs n. 231/01;
5. Violazioni delle disposizioni di cui alla legge n.179 del 2017 che introduce il comma *2bis* all'art. 6 del D.Lgs. n.231/01 in riferimento alla tutela nei confronti del segnalato (whistleblower); in particolare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

13.2 Misure nei confronti del personale

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello ed al Codice Etico da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento del CCNL.

In Iscom SpA trova applicazione il CCNL del seguente comparto:

- CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA

13.3 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dal personale dipendente della Società in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Qualora vi sia una violazione delle regole contenute nel Modello da parte del personale dipendente troveranno applicazione le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

13.4 Misure nei confronti dell'Organo di vertice

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo di Vertice l'OdV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché si prendano gli opportuni provvedimenti. Qualora la presunta violazione sia stata commessa dal Presidente la comunicazione verrà effettuata nei confronti degli altri componenti. Qualora la presunta violazione sia addebitabile all'Organo di vertice nel suo complesso allora la comunicazione sarà effettuata al Collegio sindacale.

13.5 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello, ovvero di assunzione, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, di un comportamento palesemente non conforme alle disposizioni del Modello Organizzativo, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili le misure ed i provvedimenti più idonei, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti vigente in Iscom SpA, fermo in ogni caso il provvedimento del licenziamento, ove ricorrano i presupposti di cui al presente Sistema Disciplinare.

13.6 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci l'OdV informa l'Organo di vertice che provvederà a prendere gli opportuni provvedimenti.

13.7 Misure nei confronti di Fornitori, Consulenti e Partners

Ogni violazione da parte di Consulenti o Partners delle regole di cui al presente Modello, in quanto rilevanti nel rapporto contrattuale tra le parti, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Qualsiasi comportamento tale da comportare il rischio di commissione di un reato potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso della Società Iscom SpA.

I Responsabili di servizio preposti alle specifiche attività curano, mediante l'OdV e/o consulenti esterni, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, di apposite clausole contrattuali volte ad ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

14. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)

14.1 Ambito generale

In base dalle disposizioni dell'art. 6, comma I - lett.b), del d.lgs n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno al soggetto collettivo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'efficace attuazione dei predetti documenti ne richiede anche una verifica periodica da parte del medesimo Organismo.

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano la necessità di procedere all'istituzione di un OdV caratterizzato da autonomia, indipendenza²⁰, professionalità²¹ e continuità di azione; tale ultimo elemento, spesse volte sottolineato quale principio fondamentale di un idoneo sistema di prevenzione dei reati, è da intendersi quale costanza dell'attività di controllo.

L'OdV, al fine di esercitare i propri compiti con effettività, ha libero ed incondizionato accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante senza necessitare di alcuna previa autorizzazione da parte dell'Organo di Vertice o di altri Servizi aziendali provvedendo, esclusivamente, a motivare l'accesso o l'acquisizione; di ogni attività compiuta da parte dell'OdV è redatto un verbale.

L'attività di controllo dell'OdV non può essere sindacata da nessun Organismo o struttura aziendale fermo rimanendo che l'organo dirigente²² di Iscom SpA è in ogni caso chiamato a svolgere una vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento in caso di doglianze delle persone sottoposte all'attività di vigilanza; tali doglianze dovranno essere scritte ed inviate all'Organo di vertice.

14.2 Collocazione organizzativa

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza necessaria l'OdV è collocato nell'organigramma di Iscom SpA nella posizione più elevata possibile e, quindi, in staff al Consiglio di amministrazione con il dovere di report dell'OdV all'intero Consiglio, così come previsto nella specifica sezione del presente Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo tale organo ha la facoltà di avvalersi dei servizi aziendali ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale per lo svolgimento dei compiti demandati.

²⁰ Secondo le Linee guida di Confindustria si hanno tali requisiti quando l'Ente garantisce all'OdV l'autonomia del controllo *“da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente...”*. Si veda *“Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” Rev. 2021, pag. 77.*

²¹ Per professionalità si intende *“il bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività. (...) Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati”* ed ancora *“E' inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico”*; si veda *“Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” Rev. 2021, pag.79.*

²² Si veda *“Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” Rev. 2021, pag.77.*

In ogni caso, l'OdV di Iscom SpA, in conformità con le Linee guida di Confindustria, non può svolgere compiti operativi all'interno della Società²³.

14.3 Numero dei componenti

L'OdV di Iscom SpA può essere sia monocratico che collegiale; gli indici cui dovrà far riferimento il Consiglio di Amministrazione per procedere alla nomina sono:

- dimensione, dislocazione territoriale e complessità organizzativa della società;
- numero di aree a rischio;
- numero di protocolli da controllare.

14.4 Composizione

L'OdV può essere svolto da:

- a) personale interno all'azienda²⁴;
- b) soggetti esterni^{25 26};
- c) personale interno e soggetti esterni (c.d. composizione collegiale mista)²⁷.

14.5 Nomina dell'OdV, del suo Presidente e durata

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'OdV mentre il suo Presidente, in caso di struttura plurisoggettiva, è eletto dall'Organismo medesimo nella prima riunione utile. Fino a quel momento è il componente più anziano a provvedere agli adempimenti relativi alla prima convocazione. L'OdV dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

²³ Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pagg. 82.

²⁴ In caso di scelta di un OdV monocratico svolto da personale interno l'Organo di vertice dovrà attentamente valutare l'assenza di conflitti di interesse "*sia con riguardo alla titolarità di compiti operativi che anche di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente*"; Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2014, pag.62.

²⁵ I requisiti di autonomia e indipendenza devono essere posseduti da ogni singolo soggetto individuato; si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pag.78. Si veda il punto "**Incompatibilità**".

²⁶ In caso di nomina di un OdV monocratico composto da un soggetto esterno o collegiale tutto composto da soggetti esterni l'Organo di vertice di Iscom SpA individuerà formalmente, tra il personale, un referente per agevolare le attività dell'OdV all'interno della Società. Della nomina è data ampia pubblicizzazione al personale.

²⁷ Nel caso venga composto un OdV a composizione mista i requisiti di autonomia e indipendenza dovranno essere valutati nel complesso dell'Organismo; si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pag.78.

14.6 Criteri per la scelta dei componenti

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, contabile, revisione e gestione, legale, sicurezza, ambiente, sistemi qualità, etc.; le predette figure devono avere competenze in attività consulenziale e/o ispettiva.

L'OdV deve essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile "*cause di ineleggibilità e decadenza dell'Amministratore*"²⁸;
- b) non essere stati i componenti sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non essere stati condannati con sentenza, anche non definitiva, anche in seguito ad applicazione di pena su richiesta delle parti, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) non essere sottoposti all'applicazione di una misura cautelare personale prevista dal codice di procedura penale.

14.7 Incompatibilità²⁹

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV:

- i membri interni non possono essere:
 - i soci ed il/i componente/i dell'Organo di vertice di Iscom SpA;
 - i soci ed il/i componente/i dell'Organo di vertice di società comunque riferibili a Iscom SpA;
 - soggetti che abbiano una relazione di parentela di primo e secondo grado (si veda la specifica nota nel presente Modello) con il vertice aziendale e con i soci di Iscom SpA;
 - soggetti in posizione apicale che svolgano compiti in Aree/processi sensibili;

²⁸Codice civile art.2382 – Degli Amministratori - Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

²⁹ Si veda "Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" Rev. 2021, pag.78.

- soggetti in posizione subordinata che svolgano compiti in Aree/processi sensibili.

- i membri esterni non possono essere:

- professionisti aventi vincoli di parentela di primo e secondo grado³⁰ con i soci e con l'Organo di vertice di Iscom SpA;

- soggetti che versino in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra la carica di controllore ricoperta dall'OdV e la Società da controllare.

Per le valutazioni di casi non rientranti nelle predette circostanze si veda la nota al punto "Composizione".

14.8 Cessazione dell'incarico

- **Rinuncia - Dimissioni**

In caso di rinuncia o dimissioni di un membro dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'OdV medesimo ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.9 Decadenza dei componenti

Sono causa di decadenza dall'incarico di componente dell'OdV:

I. morte del componente;

II. sopravvenuta incapacità/infermità tale da non attendere all'espletamento dell'incarico per più di 30 giorni in caso di organismo monocratico e di 60 giorni nel caso di organismo plurisoggettivo

III. Il venir meno delle condizioni di onorabilità ovvero l'avverarsi di condizioni di incompatibilità.

14.10 Decadenza dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare dei nuovi componenti.

14.11 Revoca

³⁰ Per vincoli di parentela qui rilevante occorre far riferimento ai parenti ed agli affini di cui agli artt. 74/78 del codice civile.

La revoca dei componenti l'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione e può avvenire esclusivamente per giusta causa, situazione che si verifica nelle seguenti ipotesi:

- I. il venir meno degli obblighi di riservatezza;
- II. grave negligenza documentata nell'espletamento dei compiti assegnati o omessa comunicazione dei cambiamenti delle situazioni indicate nella sezione "Criteri per la scelta dei componenti".

In particolare, per i componenti aziendali l'OdV è altresì giusta causa di revoca dall'incarico:

- I. il licenziamento del dipendente.

Nei casi in cui la cessazione dall'incarico riguardi la figura del Presidente, a svolgere le funzioni, fino alla nomina del nuovo da parte dell'OdV medesimo svolgerà le funzioni il componente più anziano.

14.12 Budget

L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

A tal fine l'Organo di vertice provvede a dotare l'OdV di un budget adeguato tenuta presente la richiesta non vincolante che ogni anno l'Organismo deve presentare all'Organo di vertice con il proprio piano operativo annuale; l'importo attribuito potrà comunque essere oggetto di successiva richiesta di integrazione.

Il budget attribuito annualmente dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che l'OdV dovesse sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

14.13 Successione tra OdV

In una o più riunioni l'OdV decaduto informa l'OdV subentrante di ogni questione relativa all'attività di controllo svolta ed in essere. Al termine di ogni incontro viene redatto un verbale sottoscritto dai partecipanti.

14.14 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla sua effettività, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed i diversi predetti documenti³¹;
- B. sull'opportunità/necessità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali (processi operativi, organizzazione, etc.), normative, di perfezionamento o modifica delle prescrizioni inserite nei diversi documenti che compongono il sistema di controllo 231/01.

A tal fine, all'OdV, sono altresì affidati, a puro titolo indicativo, i compiti di:

- verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- suggerire e promuovere l'emanazione di nuove disposizioni procedurali integrative o modificative delle stesse;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tali prescrizioni normative segnalando all'Amministratore delegato le possibili aree di intervento/miglioramento;
- coordinarsi con la funzione Risorse umane per la definizione dei programmi di informazione/formazione per il personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre il contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti del personale, degli Organi Sociali e di tutti gli altri destinatari del Modello, finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi ed a fornire loro le conoscenze della normativa di cui al Dlgs.n.231/2001 e di aspetti specifici di interesse;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento e dell'eventuale approfondimento dei processi aziendali;
- effettuare, in maniera continuativa e non episodica, verifiche, sia programmate che a sorpresa, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Iscom SpA, nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere analizzati in apposita relazione da prodursi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;

³¹ Si veda “Linee guida per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” Rev. 2021, pag.76.

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- effettuare specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con l'ausilio di consulenti esterni).

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altri servizi interne.

Le verifiche, ed il loro esito, sono oggetto di *report* secondo quanto disposto dalla specifica sezione del presente Modello.

14.15 Regole di convocazione e di funzionamento dell'OdV

In caso di Organismo plurisoggettivo la prima convocazione successiva alla nomina è disposta dal componente più anziano fino alla nomina del Presidente che andrà individuata e formalizzata dall'OdV medesimo³².

L'OdV dovrà:

- I. nominare il proprio Presidente;
- II. darsi un termine breve per l'adozione o la revisione del regolamento interno. Tale atto, di esclusiva competenza interna, dovrà essere approvato esclusivamente dall'OdV e comunicato, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione.

14.16 Regolamento OdV: disposizioni specifiche

E' interesse della Iscom SpA, senza voler in alcun modo minare l'autonomia dell'OdV nella definizione del contenuto del suo regolamento interno, specificare alcuni elementi che andranno ivi inseriti seguendo le linee guida di seguito indicate; infatti è vero che il regolamento è un atto proprio dell'OdV ma la priorità della Società è quella di avere un sistema 231/01 che sia, nel suo complesso, efficace; da ciò discende che l'OdV dovrà redigere il proprio regolamento, in piena indipendenza, dando però adeguato riscontro ai punti seguenti oltre alle statuizioni che, in totale ed incondizionata autonomia, vorrà regolamentare:

³² In caso di OdV monocratico provvederà a tutti gli adempimenti la persona designata ed in carica.

1. l'attività dell'OdV dovrà essere documentata in maniera formalizzata, dettagliata e non analitica o riassuntiva;
2. stabilire una procedura di intervento per i casi di urgenza (es. contatto su utenza cellulare, etc.).
3. il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

14.17 Linee di riporto dall'OdV verso Iscom SpA

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello utilizzando due linee di *reporting*:

1. su base continuativa, direttamente all'Amministratore delegato, che relazionerà al Consiglio di amministrazione;
2. almeno ogni semestre, nei confronti del Collegio sindacale;
3. almeno due volte l'anno al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento).

Ogni qualvolta in base all'attività compiuta dall'OdV si evidenzino delle criticità prontamente viene informato l'Organo di vertice indicando, altresì, i possibili interventi migliorativi.

Almeno ogni sei mesi, l'OdV predispone un *report* relativo agli interventi eventualmente richiesti all'Organo di vertice con l'indicazione di quelli sui quali si è intervenuto e quelli per i quali si è deciso da parte di quest'ultimo di non darvi corso³³.

Gli incontri con i soggetti cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e, copie dei verbali, devono essere custodite da entrambi.

Il Collegio sindacale e l'Organo di vertice hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere un incontro con i predetti.

14.18 Flussi informativi verso l'OdV

³³ Ogni richiesta di aggiornamento/modifica del Modello segue le regole indicata al punto 1 del presente Modello. Qualora l'Organo deputato a formalizzare le modifiche al sistema 231/01 (parte generale e protocolli) rigetti la richiesta di modifica o non si attivi l'OdV potrà richiedere una nuova valutazione della proposta di modifica respinta informandone, qualora lo ritenga, il Collegio Sindacale.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Sociali e di controllo nonché dei dipendenti in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di Iscom SpA ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- i dipendenti devono segnalare immediatamente ed obbligatoriamente ogni violazione (o presunta violazione) del Modello; a tal fine, in considerazione della struttura esistente in Iscom SpA, il personale, per quel che attiene specificatamente le tematiche 231/01, dovrà procedere alla segnalazione direttamente all'OdV.

Oltre alla segnalazione relativa alla violazione di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente comunicate o trasmesse all'OdV:

- le variazioni dell'assetto societario;
- le modifiche apportate al sistema di procure e deleghe;
- le modifiche apportate all'organigramma;
- elenco delle procedure applicate in Iscom SpA;
- le modifiche statutarie;
- gli incidenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente;
- le notizie relative ad attività commerciali non ordinarie che Iscom SpA intende intraprendere;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di reati 231/01, nel rispetto e limiti di cui alla normativa sulla privacy;
- eventuali rapporti preparati dai Responsabili dei servizi aziendali, per essere discussi e valutati con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e da cui potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Dlgs n. 231/2001.

Per quel che attiene, invece, i flussi informativi specifici, cioè quelli indicati nei singoli Protocolli, si faccia riferimento direttamente allo specifico documento.

14.19 Divieto di ritorsione nei confronti del segnalante (whistleblowing)

Iscom SpA pone quale principio fondante del proprio sistema di prevenzione penale di cui al D.lgs. n.231/01 l'assoluto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Iscom SpA, in considerazione dell'importanza della tutela del segnalante e della genuinità del fatto segnalato, stabilisce sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

14.20 Valutazione delle segnalazioni

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della privacy del segnalante e del segnalato.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

14.21 I canali attraverso i quali effettuare le segnalazioni

Iscom SpA, al fine di rendere effettivo ed efficace il sistema di trasferimento delle segnalazioni verso l'OdV, individua ed attiva di propria iniziativa i seguenti mezzi, salva integrazione (es. numero di cellulare dedicato) dell'OdV:

- I. e-mail dedicata ad accesso ed uso esclusivo dell'OdV: odv231@iscom.it ;
- II. plico all'indirizzo della sede legale della società con l'indicazione nel destinatario che il documento è riservato all'OdV "RISERVATO PER L'ODV". In tal caso il personale di Iscom SpA che lo riceve non può per nessuna ragione aprirlo ma dovrà registrarlo avvertire immediatamente l'OdV e consegnare il plico con immediatezza all'eventuale componente interno dell'OdV medesimo;
- III. colloqui diretti.
- IV. Per le violazioni del modello 231/01 le segnalazioni dovranno essere effettuate all'indirizzo odv231@iscom.it o con i canali di cui al punto II e III.

I predetti mezzi sono comunicati a tutto il personale della Iscom SpA da parte della funzione HR e pubblicizzati con i soggetti terzi (es. consulenti).

L'indirizzo e-mail dell'OdV dovrà essere inserito nella corrispondenza e nelle e-mail della Società.

15. Whistleblowing

Sia in relazione ai reati presupposto ex ex D.lgs. 231/2001 sia in relazione alle condotte previste dal D.Lgs. 24/2023, ovvero per la violazione del diritto dell'Unione si rimanda all'apposita procedura allegata in cui vengono individuati i soggetti legittimati e le modalità di segnalazione.

16. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni ed assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'OdV deve essere custodita in applicazione delle misure di sicurezza predisposte dal Titolare del trattamento dati.

Tutte le informazioni in possesso dei membri dell'OdV e le attività da loro poste in essere devono essere trattate in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il GDPR – Reg. UE n.679/2016 – e con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato.

17. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello e del Codice Etico

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo ed impegno di Iscom SpA garantire una corretta conoscenza sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute nonché di quelle esistenti nel codice etico.

Il grado di approfondimento sarà differenziato in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è ideato, supervisionato ed integrato dall'OdV, in collaborazione con la Funzione HR ed i Responsabili di altri servizi interessati.

L'adozione del Modello è altresì pubblicizzata mediante indicazione dell'indirizzo e-mail dell'OdV sulle comunicazioni e sulle e-mail della Iscom SpA.

17.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse aziendali al momento della sua approvazione con l'invio, a cura della Funzione HR³⁴, dei seguenti atti:

- parte generale del Modello;
- parte speciale (i "Protocolli") in base alle specifiche aree operative interessate dall'applicazione;
- codice etico;
- ulteriore documentazione ritenuta rilevante.

Ai nuovi assunti viene consegnata la medesima documentazione.

Il personale dovrà firmare un attestato di ricezione del materiale³⁵ nonché un impegno a non divulgarlo a terzi e di restituirlo qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare.

L'intera documentazione cartacea sarà comunque ottenibile richiedendola all'OdV o alla Funzione HR che ne detiene una copia cartacea ed una informatica aggiornata.

Copia del Modello è affissa in azienda con modalità tali da essere resa reperibile.

17.2 Pubblicità delle modifiche

Delle modifiche apportate (Modello, Codice, allegati, etc.) è data ampia pubblicità ai destinatari del Modello.

17.3 La formazione

Tempistica

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e Codice etico è obbligatoria e deve essere svolta almeno una volta l'anno nei confronti dei destinatari del Modello (apicali e sottoposti all'altrui vigilanza) e in ogni caso si renda necessario a giudizio dell'OdV.

Particolare attenzione dovrà essere posta da parte dell'OdV proprio per quel che attiene la cadenza temporale della formazione per i soggetti delle aree a rischio che potrà variare appunto da un minimo di una volta l'anno ad un massimo definito dal medesimo Organismo in base alla conoscenza ed applicazione delle regole contenute nel Modello di Iscom SpA.

³⁴ che riceve la documentazione aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

³⁵ o altro mezzo comprovante la ricezione dei documenti.

Tali valutazioni dovranno essere svolte per iscritto da parte dell'OdV.

Modalità di effettuazione

Nella pianificazione delle attività formative l'OdV deve differenziarla in base alla circostanza che sia destinata a tutto il personale della Società o al personale delle aree a rischio.

In particolare, la formazione è garantita:

- da incontri di formazione a cadenza periodica stabiliti dall'OdV;
- dalla predisposizione di materiale informativo relativo al sistema di controllo in parola.

Per tutti i corsi tenuti, occorrerà predisporre, da parte dell'OdV, eventualmente coadiuvato dalla Funzione HR, una documentazione da cui si evincano con chiarezza:

- I. i temi trattati;
- II. i formatori;
- III. il personale convocato;
- IV. il personale presente (fogli di presenza firmati)³⁶;
- V. la documentazione rilasciata;
- VI. i test di riscontro, con le relative modalità di somministrazione, che andranno svolti alla fine dell'attività formativa in presenza del formatore.

Iscom SpA richiede che quest'ultima attività sia particolarmente rigorosa essendo necessario avere un quadro effettivo della conoscenza del sistema 231/01 (normativa, regole, protocolli, etc.) da parte del personale.

I risultati del corso e dei test saranno oggetto di valutazione da parte dell'OdV e della Funzione HR ai fini della pianificazione di una implementazione o meno dell'attività formativa, in particolar modo per le persone coinvolte in aree a rischio.

Tutta la documentazione prodotta è archiviata dall'OdV.

17.4 Contratti con Fornitori, Consulenti e Partners

I Fornitori, i Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza che il comportamento da questi tenuto quando operano per la società sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

³⁶La formazione al personale mancante andrà svolta quanto prima possibile.

A questo scopo nella disciplina dei rapporti contrattuali con Fornitori, Consulenti e Partners viene utilizzata una clausola contrattuale.

Agli stessi può essere fornita una copia, in sintesi, del Modello 231/01 e del codice etico (in formato cartaceo o elettronico).

17.5 Privacy

Tutte le informazioni e documenti acquisiti e trattati devono rispettare le norme GDPR del Regolamento Europeo Privacy– Reg. UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in tema di trattamento dei dati personali.

17.6 Pubblicità del Modello

La parte generale del presente Modello andrà pubblicata sul sito internet aziendale, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'OdV.